un progetto di

legacoop VENETO

in partnership con

ISFIDPRISMA FORMAZIONE E CONSULENZA

sportello aderente al network PID CCIAA VE RO

punto impresa digitale

cofinanziato da

CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA ROVIGO

# GUIDA ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

## SPORTELLO PID LEGACOOP VENETO

**Progetto**
"Sportello decentrato PID Legacoop Veneto"

**Soggetto attuatore**
Legacoop Veneto
Via Ulloa, 5 - 30175
Marghera Venezia

**Progetto cofinanziato da**
Camera di Commercio Venezia Rovigo

**Progetto realizzato con la collaborazione di**
Isfid Prisma
Via Ulloa, 5 - 30175
Marghera Venezia

**Editore**
GenesiDesign.com
Via Verdi, 22B - 30171
Mestre Venezia

**Grafica**
Maurizio Ercole

Prima edizione: Dicembre 2018
ISBN 978-88-96049-75-4

# TRASFORMAZIONE DIGITALE: COOPERAZIONE 4.0

## PREFAZIONE

L'Alleanza delle Cooperative Italiane ha identificato il tema della Trasformazione Digitale come strategico per il futuro delle cooperative associate. Nel corso dell'anno 2018 la LEGA NAZIONALE delle COOPERATIVE E MUTUE ha aderito al Protocollo di Intesa tra ACI e Unioncamere, finalizzato a supportare la veicolazione, attraverso la rete dei PID, dei servizi rivolti alle cooperative operanti sul territorio nazionale.

Le azioni dell'associazione si ascrivono quindi al più ampio processo di sviluppo di quella che viene definita "Industry 4.0", avendo come orizzonte il piano del Governo Italiano "Impresa 4.0" ma ampliando la riflessione sulla strategia per supportare il processo di trasformazione digitale in corso delle cooperative associate.

Tali azioni si pongono l'obiettivo di: formare gli imprenditori delle cooperative per consentire loro di capire e sfruttare i nuovi contesti di Industry 4.0; formare i dipendenti ed i cooperatori delle imprese per dare loro le competenze operative necessarie all'attività quotidiana.

È, infatti, in questa direzione che si collocano le attività dello sportello PID, realizzato da Legacoop Veneto, in partnership con Isfid Prisma e con il cofinanziamento della Camera di Commercio Venezia Rovigo. Il progetto si prefigge l'obiettivo di comunicazione - informazione rivolto alle cooperative associate, finalizzato a supportare lo sviluppo di una sensibilità specifica sui temi della trasformazione digitale.

Lo sportello PID di Legacoop Veneto si inserisce in una rete di punti di impresa digitale istituiti dalle Camere di Commercio e distribuiti su tutto il territorio nazionale. Al network dei punti informativi si affianca il nuovo portale dedicato, promosso da Unioncamere, attraverso cui imprese e professionisti potranno essere informati in tempo reale su tutte le attività e i servizi camerali offerti dai PID, i bandi attivati dalle Camere di Commercio per la concessione di voucher per gli investimenti nel digitale e altre informazioni anche collegate ai piani governativi Impresa 4.0 e Agenda digitale. Sempre in questo contesto si inserisce un'altra iniziativa specifica: la Rete PICo, sviluppata da Legacoop nell'ambito delle attività dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, la quale rappresenta la risposta del mondo delle Cooperative nell'ambito del programma nazionale Impresa 4.0. Quello delle cooperative è, infatti, un mondo caratterizzato da natura peculiare, dinamiche specifiche, processi e modelli del tutto particolari, rispetto ai quali la reazione al cambiamento imposta dai fenomeni della trasformazione digitale non può non considerare la natura dei soggetti cui si rivolge per supportarli appieno. Il Progetto di Innovazione Cooperativa (PICo) si pone l'obiettivo di supportare le imprese cooperative valorizzandone la specificità, interpretandone le peculiarità e declinandole rispetto alle dinamiche dei processi di trasformazione digitale.

Lo scopo della seguente guida è di fornire alle imprese cooperative uno strumento di orientamento per meglio comprendere le opportunità e i vantaggi previsti dalla semplificazione amministrativa, dalla digitalizzazione e dal percorso di Alternanza.

Il Presidente di Legacoop Veneto
*Adriano Rizzi*

# MANUALE DIGITALIZZAZIONE IMPRESE

## INDICE


P.

5 PID – PUNTI IMPRESA DIGITALE

6 SPID E FIRMA DIGITALE – DISPOSITIVI DI IDENTITÀ DIGITALE

8 FATTURAZIONE ELETTRONICA

12 MEPA – MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

13 VOUCHER DIGITALIZZZAZIONE PER LE PMI

15 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

20 INNOVAZIONE: INDUSTRIA 4.0

23 SUPER AMMORTAMENTO

26 IPER AMMORTAMENTO

31 NUOVA SABATINI

34 CREDITO D'IMPOSTA R&S

39 FORMAZIONE 4.0

42 RETE PICO

# PID PUNTI DI IMPRESA DIGITALE

## CHE COSA SONO

I Punti di Impresa Digitale sono strutture di servizio localizzate presso le Camere di Commercio, dedicate alla **diffusione della cultura e della pratica della divulgazione del digitale nelle MPMI (Micro Piccole Medie Imprese)** di tutti i settori economici. Al network di punti «fisici» si aggiunge una rete «virtuale» attraverso il ricorso ad un'ampia gamma di strumenti digitali: siti specializzati, forum e community, utilizzo dei social media.

## A CHI SI RIVOLGONO

Imprese, di qualsiasi dimensione e settore economico, e professionisti sono i destinatari di questo progetto realizzato dalle Camere di commercio.

## A COSA SERVONO

Servono a fare crescere la consapevolezza "attiva" delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici, ma anche sui rischi connessi al suo mancato utilizzo.

## SERVIZI OFFERTI

L'offerta si declina su quattro principali tipologie di servizi:

- diffusione conoscenze di base su tecnologie Impresa 4.0;
- mappatura della maturità digitale delle imprese e assistenza nell'avvio di processi di digitalizzazione attraverso i servizi di assessment e mentoring;
- corsi di formazione su competenze di base nel settore digitale;
- orientamento verso strutture più specialistiche come i DIH (Digital Innovation Hub) e Competence Center.

Le attività promosse e realizzate dallo sportello decentrato PID di Legacoop Veneto, in partnership con Isfid Prisma e con il cofinanziamento della Camera di Commercio Venezia Rovigo si sono concentrate sulla diffusione di conoscenze base del processo di digitalizzazione delle imprese, come:

- richiedere e ottenere il rilascio di dispositivi di identità digitale, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Firma Digitale;
- la fatturazione elettronica;
- iscrizione ed abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

# SPID E FIRMA DIGITALE DISPOSITIVI DI IDENTITÀ DIGITALE

## A COSA SERVE

SPID e Firma Digitale sono le chiavi di accesso ai servizi digitali che le Camere di Commercio offrono alle imprese per fatturare elettronicamente, spedire pratiche ed accedere alle informazioni del Registro Imprese e allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

## QUALI VANTAGGI

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che ti permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, accesso alla rete wi-fi pubblica, pratiche d'impresa con un'**unica password**.

Il sistema SPID assicura la piena protezione dei tuoi dati personali, non è consentito alcun tipo di profilazione; **la tua privacy è garantita**. Con SPID puoi accedere velocemente ai servizi online della pubblica amministrazione **ovunque ti trovi e da qualsiasi dispositivo**.

La Firma Digitale è l'equivalente informatico di una tradizionale firma autografa apposta su carta e ha le seguenti caratteristiche: la firma digitale garantisce l'identità del sottoscrittore; assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione; attribuisce piena validità legale al documento firmato.

L'utilizzo della Firma Digitale permette quindi di snellire significativamente i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, i cittadini o le imprese, riducendo drasticamente la gestione in forma cartacea dei documenti. È possibile firmare digitalmente qualsiasi documento elettronico, come ad esempio fatture, comunicazioni alle PA, visure camerali, contratti, etc.

## A CHI SI RIVOLGE

A tutte le imprese e i professionisti iscritti al Registro delle Imprese.

# SPID E FIRMA DIGITALE DISPOSITIVI DI IDENTITÀ DIGITALE

## COME SI ACCEDE

SPID si può ottenere attraverso gli sportelli delle Camere di Commercio attraverso la seguente procedura:

**SE RISIEDI IN ITALIA** hai bisogno di:

- un indirizzo e-mail;
- il numero di telefono del cellulare che usi normalmente;
- un documento di identità valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno);
- la tua tessera sanitaria con il codice fiscale.

**SE RISIEDI ALL'ESTERO** hai bisogno di:

- un indirizzo e-mail;
- il numero di telefono del cellulare che usi normalmente;
- un documento di identità italiano valido (uno tra: carta di identità, passaporto, patente).
- il tuo codice fiscale.

Scegli uno degli Identity Provider e registrati sul loro sito.

Gli Identity Provider sono:

ARUBA.IT
INFORCERT
INTESAID
NAMIRIALID
POSTEID
SPIDITALIA
TIMID

La registrazione consiste in 3 step:
1. inserisci i dati anagrafici;
2. crea le tue credenziali SPID;
3. effettua il riconoscimento.

I tempi di rilascio dell'identità digitale dipendono dai singoli Identity Provider.

La Firma Digitale si ottiene dai prestatori di servizi fiduciari presenti in una serie di elenchi di fiducia gestiti dai singoli Stati membri europei. Esistono diversi prodotti di firma digitale ed essi sono generalmente costituiti da un device, solitamente una **smart card**, che contiene un certificato di firma digitale rinnovabile ed un dispositivo che serve per leggere la smart card.

Inoltre, sul mercato è possibile trovare da un po' di anni anche un kit che è costituito da una **chiavetta USB** che include il certificato di firma digitale (solitamente inserito in una sim card poi inserita all'interno della chiavetta).

Infine, esistono dispositivi di firma digitale remota che permettono di firmare documenti, anche massivamente, grazie alle soluzioni in cloud. Operano mediante dei dispositivi di firma che sono virtuali e che possono essere accessibili solo mediante sistemi di accesso "sicuro" con dispositivi fisici che forniscono delle password usa e getta mediante una chiavetta OTP (simili a quelli utilizzati dalle banche), o app per smartphone o messaggi sms.

**Ogni provider ha una sua procedura e un suo kit di installazione.** È importante sottolineare che il cittadino, per ottenere la firma digitale, deve sempre recarsi personalmente dal proprio certificatore, che ha l'obbligo di richiedere un documento di identità per identificarlo con certezza.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## PREMESSA

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.

L'obbligo di fattura elettronica è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e vale sia nell'ipotesi in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

## COS'È

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:

1. deve essere redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone;
2. deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

Il SdI svolge i seguenti compiti:

- verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali, nonché l'indirizzo telematico (c.d. "codice destinatario" ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;
- controlla l'esistenza della partita Iva del fornitore e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente.

Il Sistema di Interscambio, in caso di esito positivo dei controlli, consegna la fattura al destinatario comunicando, con una "ricevuta di recapito", a chi ha trasmesso la fattura la data e l'ora di consegna del documento.

Ne consegue che i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all'indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

## QUALI VANTAGGI

La genesi di questa evoluzione del "modo di fare" fattura è da individuare, a livello europeo, nell'adozione e recepimento della **Direttiva 2014/55/UE** del 16 aprile 2014 relativa alla **fatturazione elettronica negli appalti pubblici**. In questa Direttiva si può osservare come siano analoghi gli obiettivi che sono stati poi alla base della Fattura PA, e che possono essere riassunti in questi due punti:

- **generare risparmi** derivanti da un incremento dell'efficienza dei controlli finalizzati al contrasto all'evasione e, conseguentemente, avere una migliore allocazione delle risorse disponibili per la gestione della spesa pubblica;
- **dematerializzare i processi delle imprese,** tale punto porta ad un generale incremento della competitività del sistema paese con benefici che

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

sono decisamente superiori al semplice incremento efficienza degli adempimenti fiscali. Inoltre, anche in ottica di sviluppo del mercato digitale europeo, appare come un passaggio fondamentale per completare il processo di evoluzione verso il digitale da parte di tutte le imprese che troveranno nell'adesione al piano Industria 4.0 la concretizzazione della gestione digitale della produzione (di beni e servizi).

I vantaggi della fatturazione elettronica possono essere così sintetizzati:

- eliminare il consumo della carta e conseguente risparmio di costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti;
- velocizzare, potendo acquisire la fattura sotto forma di file XML (eXtensible Markup Language), il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione di tale processo che gli errori che si possono generare dall'acquisizione manuale dei dati;
- Incrementare l'efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## COME SI ACCEDE

Il servizio di fatturazione elettronica viene proposto da diversi fornitori, alcuni prevedono la gratuità assoluta del servizio, altri richiedono un corrispettivo a fronte delle quali si offrono però servizi di gestione completa del business dell'azienda, ideali per realtà più strutturate, meno per micro imprese e singoli professionisti. Per fare la scelta giusta, quindi, bisogna valutare l'offerta su misura per le proprie esigenze.

La fatturazione elettronica delle Camere di Commercio garantisce la gestione a norma di legge di tutto il processo: dalla compilazione, all'invio, fino alla conservazione dei documenti contabili. Il servizio é facile da usare, non richiede l'installazione di alcun software ed é accessibile in modo sicuro con SPID (Sistema Pubblico di Identitá Digitale) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Sempre con SPID e CNS è possibile consultare le fatture anche in mobilitá da smartphone e tablet tramite il servizio delle Camere di commercio impresa.italia.it: un vero e proprio "cassetto digitale dell' imprenditore" che consente ai legali rappresentanti o titolari di un' attivitá imprenditoriale di consultare gratuitamente le informazioni e i documenti della propria impresa comunicati in Camera di Commercio.

## COME SI CONSERVANO LE FATTURE ELETTRONICHE

Sia chi emette sia chi riceve una fattura elettronica è, per legge, obbligato a conservarla elettronicamente.

La conservazione elettronica, tuttavia, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge (CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale).

Con il processo di conservazione elettronica a norma, infatti, si avrà la garanzia - negli anni - di non perdere mai le fatture, riuscire sempre a leggerle e, soprattutto, poter recuperare in qualsiasi momento l'originale della fattura stessa.

# FATTURAZIONE ELETTRONICA

## LINEE GUIDA

Gli operatori professionali dovranno:

1. analizzare i processi interni di fatturazione per verificare la loro conformità con i tracciati imposti dalle specifiche tecniche. In particolare se il dato gestionale proprietario produce le informazioni minime necessarie da trasformare in Xml;
2. aggiornare ovvero integrare le anagrafiche clienti. Inviando ai propri fornitori una apposita comunicazione con la quale chiedere i dati necessari per poter trasmettere il file al SdI con la certezza di recapitare la fattura all'indirizzo giusto. Inviare, in qualità di clienti, o in risposta ai fornitori o in autonomia, le informazioni relative all'indirizzo di recapito. L'indirizzo di recapito può essere costituito da una pec ovvero da un processo di accreditamento con acquisizione di un codice ID dal sistema d'interscambio.
3. creare l'indirizzo telematico unico direttamente o con un intermediario abilitato sul sito dell'agenzia delle Entrate. La preregistrazione consente al SdI di ricollegare in modo automatico le fatture ricevute con la partita Iva del cliente a prescindere dall'indirizzo informatico indicato dal fornitore sul file Xml;
4. generare, sempre sul sito dell'agenzia delle Entrate, il QRcode.

Il QRcode contiene i dati fiscali dell'operatore. Questo QRcode va consegnato per via elettronica ovvero per via cartacea a tutti i dipendenti perché dal 1° gennaio potrà essere facilmente utilizzato per farsi emettere da esercenti e operatori al dettaglio la fattura elettronica senza errori.

# MEPA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

## A COSA SERVE

Il **MePA, acronimo di Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione**, è un mercato virtuale in cui le pubbliche amministrazioni incontrano i fornitori abilitati per acquistare da questi ultimi beni e servizi.

Il MePA, uno strumento del Ministero dell'economia e delle finanze, serve a concludere transazioni di importi inferiori alla soglia comunitaria, pari a 134mila euro per le pubbliche amministrazioni centrali e a 207mila euro per le altre amministrazioni.

## QUALI VANTAGGI

Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione può portare dei vantaggi sia agli acquirenti della PA che alle aziende che vi partecipano. Una contrattazione così strutturata permette di **risparmiare tempi nei processi e concludere i processi d'acquisto con trasparenza e tracciabilità**.

Per chi compra, poi, è possibile scegliere tra più soluzioni possibili e portare a termine la transazione nei termini più aderenti alle proprie esigenze, trovando anche i costi migliori. Per chi vende i vantaggi sono in termini di ottimizzazione dei tempi e delle strutture (anche sotto il profilo delle rete commerciale), di accesso a tutto il territorio nazionale e di rinnovamento dei processi di vendita.

## A CHI SI RIVOLGE

Possono iscriversi al MePA **tutte le aziende che abbiano prodotti che rientrano nelle categorie merceologiche** oggetto dei bandi del Consip. In aiuto alle imprese che intendono avvalersi del MePA le associazioni di categoria (come ad esempio Legacoop) hanno attivato sul territorio vari sportelli di supporto, sia per l'iscrizione che per l'operatività.

## COME SI ACCEDE

È possibile iscriversi al servizio MePA dal sito www.acquistinretepa.it alla pagina di registrazione.
Il processo di iscrizione consta di 2 fasi, quella **della registrazione di base e quella dell'abilitazione**.

Nella prima fase bisogna fornire le proprie informazioni personali, selezionando la propria categoria di appartenenza.

Nella seconda, di abilitazione, vanno inserite le proprie credenziali, indicare il ruolo di venditore, fornire alcune altre informazioni e attendere l'esito delle attività di verifica. Per accreditarsi come rappresentante legale (se si è tale nell'azienda) è necessario essere **in possesso della firma digitale.**

Dopo aver ottenuto l'esito positivo delle attività di verifica è possibile per l'impresa vendere beni e servizi.

# VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PER LE PMI

## A COSA SERVE

È una misura agevolativa per le micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo, tramite concessione di un "voucher", di importo non superiore a 10 mila euro, finalizzato all'adozione di interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico.

## QUALI VANTAGGI

Il voucher è utilizzabile per l'acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentano di:

- migliorare l'efficienza aziendale;
- modernizzare l'organizzazione del lavoro, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
- mviluppare soluzioni di e-commerce;
- fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
- realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT.

Gli acquisti devono essere effettuati successivamente alla pubblicazione sul sito web del Ministero del provvedimento cumulativo di prenotazione del Voucher adottato su base regionale.

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di importo non superiore a 10 mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.

# VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PER LE PMI

## A CHI SI RIVOLGE

Il Voucher può essere concesso in favore di micro, piccole e medie imprese (MPMI), costituite in qualsiasi forma giuridica, che risultano possedere, alla data della presentazione della domanda, i requisiti previsti all'art. 5 del decreto 23 settembre 2014.

Possono beneficiare del voucher le imprese operanti in tutti i settori di attività economica ad eccezione di quelli esclusi dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 (aiuti "de minimis") quali il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e acquacoltura. Tuttavia, qualora le imprese che operano in tali settori svolgano anche attività economiche ammissibili, le stesse possono beneficiare del Voucher a condizione che siano in possesso di un adeguato sistema di separazione delle attività o di un sistema contabile che assicuri la distinzione dei costi.

## COME SI ACCEDE

Le domande per l'accesso al voucher possono essere presentate esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica, accendendo nell'apposita sezione "Accoglienza Istanze" e cliccando sulla misura "Voucher per la digitalizzazione" (funzionalità disponibile a partire dalle ore 10:00 del 15 Gennaio 2018).

Per accedere alla procedura informatica bisogna essere in possesso oltre che di una casella PEC attiva e registrata nel Registro delle imprese, anche della Carta nazionale dei servizi e del relativo PIN rilasciato con la stessa.

# ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

## CHE COS'È L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L'Alternanza Scuola Lavoro è stata introdotta dalla Legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) e vuole porsi come una modalità didattica innovativa, che attraverso l'esperienza pratica in un contesto lavorativo aiuti gli studenti a consolidare le conoscenze acquisite a scuola ed a testare sul campo le attitudini lavorative, arricchendone la formazione anche in funzione orientativa per un'eventuale proseguimento degli studi e/o dell'inserimento immediato nel mondo del lavoro.

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono obbligatori per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori.

In particolare la normativa sulla Buona Scuola, con i commi dal 33 al 43 dell'articolo 1, stabilisce di:

- inserire organicamente percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado a partire dall'anno scolastico 2015/2016, indicando la durata complessiva di almeno 400 ore per gli istituiti tecnici e professionali e di almeno 200 ore per i licei;
- autorizzare la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
- istituire il Registro Nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro al quale possono iscriversi le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti.

# ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
## GLI ATTORI DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

### LE SCUOLE SUPERIORI

Gli Istituti Scolastici Superiori sono i soggetti che promuovono l'organizzazione di percorsi di Alternanza che si devono obbligatoriamente basare su una convenzione stipulata tra scuole e strutture ospitanti.

Nella convenzione si deve fare riferimento alle finalità del percorso di Alternanza con particolare attenzione alle attività da svolgersi durante l'esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all'indicazione degli obblighi assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dalla convenzione devono risultare le condizioni di svolgimento del percorso formativo ed in particolare:

- la tipologia di mansioni/attività che gli studenti svolgeranno nel periodo di Alternanza;
- il numero di studenti coinvolti nei percorsi di Alternanza in relazione anche all'indirizzo di studi;
- durata dei singoli percorsi di Alternanza Scuola Lavoro;
- l'identificazione dei referenti dei referenti scolastici ed aziendali;
- l'indicazione delle attività svolte relativamente alla misure di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- eventuali risorse economiche impegnate per la realizzazione del progetto di Alternanza Scuola Lavoro;
- strutture e know-how messi a disposizione dalla struttura ospitante;
- obblighi e responsabilità dell'istituzione scolastica e della struttura ospitante;
- modalità e strumenti di valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di Alternanza.

Alla convenzione viene solitamente allegato un Patto Formativo ovvero un documento nel quale gli studenti (identificati con i dati anagrafici e la classe di appartenenza) si impegnano a:

- rispettare determinati obblighi in Alternanza (rispetto di persone e cose, abbigliamento e linguaggio adeguati all'ambiente, osservanza delle norme aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute, riservatezza relativamente ai dati acquisiti in azienda);
- conseguire le competenze in esito al percorso;
- svolgere le attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza.

# ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
## GLI ATTORI DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

### GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE

Attraverso i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, viene introdotta una nuova metodologia di apprendimento per le ragazze e i ragazzi dell'ultimo triennio della scuola superiore, attraverso la messa in pratica in un contesto di lavoro di quanto si è imparato a scuola.

Le attività programmate nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro e le rispettive finalità sono esplicitate, oltre che nel Piano dell'Offerta Formativa anche nel Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto studenti e dalla famiglia all'atto dell'iscrizione alla scuola superiore prescelta.

Attraverso il Patto Formativo si potrà avere garanzia che l'Alternanza è un'attività che si inserisce pienamente nel percorso formativo e che favorisce il contatto con il mondo del lavoro.

Ciascun percorso formativo personalizzato deve essere sottoscritto da tutte le diverse parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studentessa/studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale).

Esiste inoltre la a Carta dei Diritti e dei Doveri degli studenti in Alternanza, che è un regolamento composto da 7 articoli che spiegano i diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti nel corso delle attività di Alternanza.

È finalizzata ad informare al meglio studenti e genitori, in un'ottica di dialogo e condivisione che deve sempre accompagnare il rapporto scuola famiglia.

Prevede che gli studenti, impegnati in Alternanza, siano accolti in ambienti di formazione adeguati e sicuri che favoriscano la crescita della persona e coerenti con l'indirizzo di studio seguito.

Studentesse e studenti avranno diritto ad esprimere alla fine del percorso una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio. E dovranno essere supportati da tutor dell'azienda ospitante in rapporto al rischio delle attività svolte:

- 5 studentesse e/o studenti per ogni tutor interno, per attività ad alto rischio.
- 8 studentesse e/o studenti per ogni tutor per attività a medio rischio.
- 12 studentesse e/o studenti per ogni tutor per attività a basso rischio.

In cambio, gli studenti avranno il dovere di:

- frequentare le attività per almeno tre quarti delle ore previste;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- mantenere una riservatezza in relazione a dati, informazioni e conoscenze specifiche delle aziende ospitanti.

Tutti gli studenti inseriti in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro saranno assicurati, a carico dello Stato all'INAIL contro gli infortuni e coperti da un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.

# ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
## GLI ATTORI DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

### LE STRUTTURE OSPITANTI

Possono essere strutture ospitanti dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro:

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del Terzo Settore; Ordini professionali;
- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

È fondamentale che l'impresa ospitante sia in grado di garantire:

- capacità strutturali ovvero spazi adeguati per lo svolgimento delle attività previste;
- capacità tecnologiche ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l'esercizio delle attività previste nella convenzione stipulata;
- capacità organizzative ovvero deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di Alternanza Scuola Lavoro, dotato di competenze professionali che gli permettano di affiancare efficacemente ed in modo costruttivo gli studenti ospitati.

Una volta stipulati convenzione e progetto formativo è possibile avviare i percorsi di Alternanza Scuola lavoro ma per il buon esito delle attività appare di particolare rilevanza la collaborazione tra tutor interni, tutor esterni e studenti.

Il tutor interno è un docente individuato dalla scuola superiore che svolge le seguenti attività:

- elaborare, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato di Alternanza che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- assistere e guidare gli studenti nei percorsi di Alternanza verificandone il corretto svolgimento in collaborazione con il tutor esterno;
- gestire i rapporti con l'impresa ospitante rapportandosi con il tutor esterno;
- monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere;
- valutare e, comunicare gli obiettivi raggiunti e le competenze sviluppate dagli studenti;
- promuovere l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza da parte degli studenti.

# ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
## GLI ATTORI DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il tutor esterno viene individuato dalle imprese ospitanti tra i suoi dipendenti od incaricando personale qualificato esterno ad esse, e rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno delle imprese.

Le funzioni di un tutor esterno sono:

- collaborare con i docenti (tutor interni) alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- favorire l'inserimento degli studenti nel contesto aziendale, affiancandoli e supportandoli nel percorso di Alternanza;
- informare gli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure organizzative interne;
- organizzare le attività degli studenti in base al progetto formativo concordato;
- coinvolgere gli studenti nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornire alle scuole gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

L'interazione tra il tutor interno e il tutor esterno è quindi finalizzata a:

- definire le condizioni organizzative e didattiche più idonee all'apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento dei percorsi di Alternanza, sia in itinere che nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;
- verificare il processo di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite dagli studenti;
- raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.

Per le strutture interessate ad ospitare studenti per progetti di Alternanza Scuola Lavoro è importante:

- iscriversi al registro Nazionale Alternanza Scuola Lavoro inserendo tutte le informazioni richieste e manifestando la disponibilità ad ospitare studenti in Alternanza;
- designare un tutor esterno, una persona interna (lavoratore dipendente) o esterna (collaboratore o consulente), competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia;
- contattare un Istituto Superiore per sviluppare una collaborazione finalizzata all'attivazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro;
- proporre percorsi di Alternanza coerenti con le attività svolte e le figure professionali presenti in azienda.

# INNOVAZIONE: INDUSTRIA 4.0

## PREMESSA

Il «Piano Nazionale Industria 4.0», ora «Impresa 4.0», ha come finalità rilanciare il mondo delle imprese per mezzo della loro automazione e digitalizzazione.

**Le line guida per le tecnologie abilitanti il paradigma 4.0** sono molteplici, sintetizzabili in:

1. **disponibilità di dati digitali e analitica dei Big Data**: l'elaborazione e l'analisi di quantità enormi di dati (big data) a costi sempre più bassi (sensoristica a basso costo e cloud computing) permette decisioni e previsioni migliori su produzione e consumi basate anche sull'utilizzo di strumenti di virtualizzazione del processo produttivo, prototipazione rapida e intelligenza artificiale;
2. **robotica e automazione avanzata**: nuove possibilità di interazione complessa uomo-macchina permettono una riduzione degli errori, dei tempi e dei costi e un miglioramento della sicurezza dei processi anche attraverso la nuova manifattura additiva;
3. **connettività spinta**: l'intera catena del valore è interconnessa attraverso dispositivi e sensoristica intelligente (internet of things) utilizzando reti di connessione di nuova generazione.

# INNOVAZIONE: INDUSTRIA 4.0

Le **direttive strategiche distintive della digitalizzazione** sono le seguenti:

1. **interconnessione**: ossia la capacità del bene di scambiare informazioni con sistemi interni (ad es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute;
2. **virtualizzazione**: una "copia virtuale" (digital twin) del sistema reale e/o dei suoi componenti è creata e aggiornata mediante i dati provenienti da opportuni sensori e per cui è possibile prevedere l'evoluzione del comportamento mediante simulazioni. La combinazione tra componenti fisici (impianti, macchine, ecc.) e digital twin dà origine al cosiddetto modello cyber-fisico che abilità modelli produttivi in cui si riducono i tempi e i costi del passaggio dalla fase di prototipazione a quella di produzione e dove il processo produttivo è in grado di essere simulato in ogni funzione e momento;
3. **decentralizzazione**: i vari componenti cyber-fisici che compongono l'impianto produttivo dispongono di opportune strategie (per esempio per correggere derive di processo) in maniera autonoma e rivedere il proprio comportamento in presenza di anomalie;
4. **interazione da remoto**: i dispositivi sono accessibili da remoto in modo da poter rilevare dati sul funzionamento o introdurre correttivi. Esempi tipici di funzioni abilitate sono quelle del monitoraggio e della manutenzione a distanza;
5. **elaborazioni e reazioni real time**: ossia la presenza di funzioni che permettano di raccogliere in tempo reale (cioè con campionature sufficientemente rapide da seguire le dinamiche caratteristiche dei relativi processi) i dati di processo e di intraprendere le relative azioni/elaborazioni.

# INNOVAZIONE: INDUSTRIA 4.0

Il piano presentato dal Governo italiano si prefigge essenzialmente i seguenti obiettivi strategici:

**Investimenti innovativi:**

- investimenti privati nel rinnovo del "parco macchine" all'interno delle imprese (attraverso la misura del super ammortamento);
- investimenti a maggior contenuto trasformativo utilizzando le tecnologie digitali e l'utilizzo di una serie di beni strumentali;
- spesa in R&S;
- la finanza d'impresa a supporto degli investimenti del Piano Industria 4.0.

**Competenze:**

- percorsi formativi per creare nuove competenze;
- processi d'integrazione fra offerta e domanda di innovazione per mezzo della diffusione di una rete di Digital Innovation Hub.

Per sostenere questi obbiettivi sono stati perfezionati dei "strumenti pubblici di supporto" quali il Fondo Centrale di Garanzia, i Contratti di Sviluppo, lo Scambio salario – produttività attraverso la contrattazione decentrata aziendale, Nuova Sabatini rivista con ulteriori benefici in termini di contributo in conto interesse per gli investimenti in chiave 4.0.

Tratteremo qui di seguito i principali incentivi fiscali, attualmente in vigore, e di maggior interesse per la nostra realtà:

1. Super Ammortamento
2. Iper Ammortamento
3. Nuova Sabatini
4. Credito d'imposta R&S
5. Formazione 4.0

Per gli altri incentivi fiscali previsti dal piano di "Impresa 4.0" si rinvia alle pubblicazioni del MISE al seguente link:

https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/industria40

# SUPER AMMORTAMENTO

## CHE COS'È

Si tratta di un'agevolazione fiscale innovativa, entrata in vigore con la legge di stabilità 2016, spettante ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni, applicabile a determinati beni materiali, strumentali e nuovi, per dare spinta all'ammodernamento del parco dei beni strumentali e alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

**L'agevolazione** si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene ai soli fini fiscali che determina, in via extracontabile, un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

Ne consegue che, l'applicazione della disciplina sul super ammortamento, riguarda soltanto le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell'IRAP.

L'agevolazione in esame, in quanto misura generale, è cumulabile con altre misure di favore presenti, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali.

# SUPER AMMORTAMENTO

## QUALI BENI

I beni, che non hanno le peculiari caratteristiche dei beni tipici del mondo "Industria 4.0", devono essere **nuovi, strumentali e materiali**, intendendosi per:

1. **nuovi**, i beni mai immessi nel ciclo produttivo, ovvero mai utilizzati (sono ammessi anche i beni esposti in uno show room, purché utilizzati esclusivamente a scopo dimostrativo);
2. **strumentali,** beni a fecondità ripetuta impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo. In virtù di ciò sono esclusi i beni merce ovvero destinati alla vendita.

Il super ammortamento **non si applica** agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i quali il decreto 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti nei beni indicati dall'allegato 3 della legge di stabilità 2016 (ad esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario, gli arei completi di equipaggiamento).
La norma prevede anche l'esclusione dall'agevolazione degli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.
Rispetto al passato quindi l'esclusione riguarda tutti i veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, del Tuir: la legge di Bilancio 2017 riconosceva invece il beneficio del super ammortamento a condizione che tali beni rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa, mentre ne sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata, di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del Tuir (rispettivamente, veicoli deducibili al 20% in quanto non usati per l'esercizio dell'impresa, e veicoli deducibili al 70% in quanto concessi in uso promiscuo ai dipendenti).
Il beneficio spetta per l'acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing ma anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.
In merito agli investimenti effettuati attraverso la stipula di un contratto di leasing, la maggiorazione spetta solo all'utilizzatore, e non anche al concedente. Per quest'ultimo, infatti, sono irrilevanti, ai fini del beneficio in questione, gli acquisti di beni successivamente concessi in locazione finanziaria.
Si ricorda che sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare al soggetto locatore o noleggiante, se l'attività di locazione operativa o di noleggio costituisca l'oggetto principale dell'attività.

# SUPER AMMORTAMENTO

## CONDIZIONI

La Legge di Bilancio 2018 ha disposto che il super ammortamento continui ad operare in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero entro il 30 giugno 2019 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018:

- l'**ordine risulti accettato dal venditore**;
- sia avvenuto il **pagamento di acconti** in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Si riporta di seguito la tabella con la quale Confindustria, con la circolare del 22 dicembre 2017, ha schematizzato il suo funzionamento:

**SUPER AMMORTAMENTO: IL FUNZIONAMENTO**

| PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI | CONDIZIONI DA RISPETTARE | MAGGIORAZIONE SPETTANTE |
|---|---|---|
| **Dall'1.1.2018 al 30.6.2018** | Entro il 31.12.2017:<br>• Ordine accettato dal venditore<br>• Pagamento acconti 20% | 40% |
| **Dall'1.1.2018 al 30.6.2018** | Assenza di una delle due condizioni sopra riportate | 30% |
| **Dall'1.7.2018 al 31.12.2018** | A regime | 30% |
| **Dall'1.1.2019 al 30.6.2019** | Entro il 31.12.2018:<br>• Ordine accettato dal venditore<br>• Pagamento acconti 20% | 30% |

# IPER AMMORTAMENTO

## CHE COS'È

Si tratta di un'agevolazione fiscale, entrata in vigore con la legge di bilancio 2017, spettante ai soli soggetti titolari di reddito d'impresa per favorire l'effettuazione di investimenti «che hanno a oggetto macchine intelligenti, interconnesse» e che «le macchine che possono fruire della maggiorazione in esame sono agevolabili solo nella misura in cui siano utilizzate secondo il paradigma di "Industria 4.0" e non soltanto per le loro caratteristiche intrinseche».

L'iper ammortamento ha il medesimo meccanismo d'applicazione del super ammortamento, rappresentando, sostanzialmente, una evoluzione dello stesso, ma con caratteristiche diverse.
Ne consegue che, l'applicazione della disciplina sull'iper ammortamento, riguarda soltanto le imposte sui redditi e non produce effetti ai fini dell'IRAP.
L'agevolazione in esame, inoltre in quanto misura generale, è cumulabile con altre misure di favore presenti, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali.

## QUALI BENI

I beni agevolabili devono essere **strumentali e nuovi**, e soddisfare le seguenti condizioni:

A) <u>rientrare nei seguenti allegati:</u>

All. a) l. 232/2016 – beni materiali: - maggiorazione del 150% del costo di acquisizione

1. beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; - requisiti specifici (5 obbligatori + 2 a scelta; se non soddisfatti - super ammortamento 140%);

1bis. dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;

2. sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0".

All. b) l. 232/2016 – beni immateriali: - maggiorazione del 40% del costo di acquisizione
Beni immateriali (software, sistemi e/o system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0".
Il software rientrante nel citato allegato B può beneficiare della maggio-

# IPER AMMORTAMENTO

razione del 40% a condizione che l'impresa usufruisca dell'iper ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato;

B) possedere i seguenti requisiti obligatori specifici:

1. controllo per mezzo di Cnc (Computer Numerical Control) e/o Plc (Programmable Logic Controller);
2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Devono inoltre essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Per un primo approfondimento relativo alla natura tecnica delle caratteristiche elencate negli allegati A e B della legge di bilancio 2017 si rinvia alla parte terza della Circolare Agenzia delle Entrate 4/E del 20/03/2017.

Anche ai fini dell'iper ammortamento **sono esclusi** dall'ambito applicativo dell'agevolazione gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi per i quali il decreto 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti nei beni indicati dall'allegato 3 della legge di stabilità 2016 (ad esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario, gli arei completi di equipaggiamento).

# IPER AMMORTAMENTO

## CONDIZIONI

La Legge di Bilancio 2018 ha disposto che l'iper ammortamento continui ad operare in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero entro il 30 giugno 2019 a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018:

- l'**ordine risulti accettato dal venditore**;
- sia avvenuto il **pagamento di acconti** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione.

L'agevolazione è **fruibile** a decorrere **dal periodo di imposta in cui è attestata l'interconnessione** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L. 232/2016, art. 1, c. 11: *"il bene […] è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura"*; Circolare Agenzia delle Entrate 4/E del 20/03/2017, un bene per essere definito interconnesso è necessario e sufficiente che:

- **scambi informazioni con dei sistemi interni** come, per esempio, il sistema gestionale, i sistemi di pianificazione, i sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, il monitoraggio, anche in remoto, e il controllo, con altre macchine dello stabilimento, e/o con sistemi esterni come, sempre volendo esemplificare, i clienti, i fornitori, i partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, attraverso un mezzo di un collegamento basato su specifiche che devono essere documentate, «disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: Tcp- Ip, Http, Mqtt ecc.)»;
- sia **identificato** in modo univoco, di modo che possa essere riconosciuta l'origine delle informazioni, «mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (per esempio: indirizzo IP)». È richiesto, quindi, non solo che il bene possegga le caratteristiche già indicate in precedenza, ma che esso sia anche "interconnesso".

La legge di bilancio 2018 conferma inoltre quanto già previsto dalla disciplina previgente, vale a dire:

- per gli investimenti che **superano i 500.000 euro** è necessaria una perizia tecnica giurata da parte di un perito o ingegnere iscritto nel proprio albo professionale ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi contenuti negli allegati A o B ed è interconnesso;
- per acquisti **inferiori ai 500.000 euro** è sufficiente l'autocertificazione da parte della piccola e media impresa: l'accesso sarà automatico in fase di redazione di bilancio.

# IPER AMMORTAMENTO

## CESSIONE DEL BENE

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il **realizzo a titolo oneroso** del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

a. sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla Legge di Bilancio 2017;
b. attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) citate, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Qualora invece non venga posto in essere un investimento sostitutivo come sopra delineato ed il bene agevolato venga ceduto prima della completa fruizione dell'agevolazione, cessano gli effetti agevolativi;

In particolare:

- nell'esercizio di cessione, la maggiorazione sarà determinata secondo il criterio pro rata temporis;
- le quote di maggiorazione non dedotte non potranno più essere utilizzate, né dal soggetto cedente, né dal soggetto cessionario (che acquista un bene "non nuovo");
- le quote di maggiorazione dedotte non saranno oggetto di "restituzione" da parte del soggetto cedente poiché la normativa in esame non prevede alcun meccanismo di recapture.

# IPER AMMORTAMENTO

Si riporta qui di seguito la tabella di raffronto ripresa dalla citata circolare di Confidustria.

| CARATTERISTICHE | SUPER-AMMORTAMENTO | IPER-AMMORTAMENTO |
|---|---|---|
| **Agevolazione** | Maggiorazione del 30% (ancora del 40% in determinati casi) del costo di acquisto di beni materiali strumentali nuovi. | Maggiorazione del 150% del costo di acquisto di beni materiali strumentali nuovi ad alto contento tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica. |
| **Beneficiari** | • titolari di reddito d'impresa;<br>• esercenti arti e professioni anche in forma associata. | Titolari di reddito d'impresa. |
| **Oggetto** | Acquisti, in proprietà o leasing, di nuovi beni strumentali materiali. | Acquisti, in proprietà o leasing, di nuovi beni strumentali materiali (Allegato A legge Stabilità 2017). |
| **Esclusioni** | • Beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;<br>• fabbricati e costruzioni;<br>• beni compresi nell'allegato n. 3 legge 28.12.2015, n. 208 (legge Stabilità 2016);<br>• beni immateriali;<br>• beni acquistati in noleggio o comodato;<br>• beni non strumentali;<br>• veicoli (vedi oltre). | Beni sprovvisti delle caratteristiche elencate nell'Allegato A della Legge di Stabilità 2017. |
| **Ambito temporale** | Investimenti dall'1.1.2018 al 31.12.2018 o effettuati entro il 30.6.2019, a condizione che entro il 31.12.2018:<br>• il relativo ordine risulti accettato dal venditore;<br>• sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. | Investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro 31.12.2018 o entro il 31.12.2019, a condizione che entro il 31.12.2018:<br>• il relativo ordine risulti accettato dal venditore;<br>• sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. |

# NUOVA SABATINI (O SABATINI TER)

## CHE COS'È

Il decreto del Fare (art. 2 del decreto-legge n.69/2101) ha previsto la concessione di finanziamenti a micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, **nonché di un contributo,** da parte del Ministero dello sviluppo economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Con la legge di bilancio 2017 **il termine per la concessione dei finanziamenti è stato prorogato al 31 dicembre 2018** e **aumentato il contributo** per certe tipologie di investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0".

**FINANZIAMENTO**

Il finanziamento deve avere le seguenti caratteristiche:

- deve essere erogato da una banca o società di leasing convenzionata;
- deve essere destinato all'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature e hardware nuovi e destinate all'uso uso produttivo. Sono ammissibili anche le spese per software e tecnologie digitali;
- può avere una durata massima (compreso il preammortamento) di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
- deve essere compreso tra i 20.000 euro e 2 milioni per impresa beneficiaria, anche frazionato in più acquisti, a copertura del 100% dei costi ammissibili;
- in caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia nella misura massima dell'80% del suo ammontare. Le richieste di garanzia saranno esaminate dal Fondo di garanzia in via prioritaria.

**CONTRIBUTO (o Agevolazione)**

L'agevolazione è concessa nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo pari a:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0").

L' agevolazione rientra fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti comunitari di settore. **Tale aiuto non è concesso a titolo di "de minimis".** L'agevolazione in esame, inoltre in quanto misura generale, è cumulabile con altre misure di favore presenti, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non prevedano un espresso divieto di cumulo con misure generali.

# NUOVA SABATINI (O SABATINI TER)

## QUALI BENI

I beni devono **essere nuovi** e riferiti a:

- investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti elencato negli Allegati n. 6/A e n. 6/B della citata circolare dell'AE;
- investimenti ordinari riguardano l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

Come riportato dal Ministero, non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a "immobilizzazioni in corso e acconti".

# NUOVA SABATINI (O SABATINI TER)

## CONDIZIONI

Il beneficio all'agevolazione richiede le seguenti condizioni:

La PMI alla data di presentazione deve:

- essere regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare "impresa in difficoltà" come individuate dagli appositi Regolamenti UE;
- avere sede in uno Stato Membro purché si provveda all'apertura di una sede operativa in Italia entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento.

La legge non prevede dei vincoli particolari, anche in merito ai settori ammessi. Possono presentare domanda le imprese di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione delle imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007)

Gli investimenti dovranno rispettare i seguenti **requisiti**:

- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
- correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta dall'impresa.

Per maggiori chiarimenti circa le caratteristiche tecniche e la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio a quelli elencati negli allegati sopra citati, si invita a prendere visione delle linee guida tecniche contenute nella parte terza della Circolare - Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017, n. 4/E .

Esclusivamente in merito alla riconducibilità dei beni fra quelli elencati negli allegati sopra citati è possibile acquisire autonomamente il parere tecnico da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

# IL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO

## PREMESSA

Il Credito d'imposta introdotto con D.L. 145/2013 "Destinazione Italia" è stato oggetto di successivi interventi normativi per effetto :

- della Legge n° 190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
- della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
- della Legge 96/2018 (Decreto Dignità).

IL MEF con decreto emanato il 27 maggio 2015, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico ha definito le modalità attuative dell'agevolazione. L'Agenzia delle Entrate di seguito con la Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, e con la successiva Circolare n.13/E del 27 aprile 2017 aveva fornito i primi chiarimenti interpretativi sull'applicazione del beneficio fiscale in commento.

Si ritiene che indicazioni fornite in tali documenti, nonostante le modifiche intercorse alla normativa originaria, da ultimo per effetto del Decreto Dignità, possono essere ancora considerate valide ai fini della valutazione o meno della spettanza del beneficio fiscale in commento.

## CHE COS'È

Si tratta di uno **strumento di sostegno** agli investimenti delle imprese che, attraverso un'**agevolazione fiscale**, premia il valore incrementale della spesa in R&S finalizzata al miglioramento di processo, prodotto o servizio rispetto a quanto precedentemente realizzato all'interno dell'azienda.

Il credito di imposta è applicabile per le spese di ricerca e sviluppo registrate nel periodo 2015–2020 e spetta nella misura del 50% sul valore incrementale delle spese ammissibili e sostenute nel periodo d'imposta rispetto alla media del triennio 2012-2014.

L'importo massimo agevolabile è di 20 milioni di € l'anno, mentre la spesa minima per investimenti in ricerca e sviluppo da sostenere per poter accedere alla misura è di 30.000 €.

I bonus ricerca è una misura di carattere generale, lo stesso potrà essere fruito anche contemporaneamente ad altre agevolazioni, salvo che le norme disciplinanti tali altri aiuti non dispongano diversamente.

Il beneficio è cumulabile in particolare con:

- superammortamento e Iperammortamento;
- nuova Sabatini.

# IL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO

## CHE COS'È

Il bonus ricerca è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, (senza limiti) attraverso il modello F24, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.

L'aiuto non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive,

Nel caso in cui il credito di imposta non sia utilizzato, in tutto o in parte in tale periodo di imposta, l'ammontare residuo potrà essere fruito secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito.

Il beneficio dovrà, inoltre, essere indicato nella **relativa dichiarazione dei redditi,** ossia relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi.

## ATTIVITA' AMMISSIBILI

Le attività sono volte *"all'acquisizione di nuove conoscenze, all'accrescimento di quelle esistenti e all'utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni"*.

In sintesi, sono agevolate le attività riguardanti:

**«Ricerca fondamentale»** Lavori sperimentali o teorici finalizzati ad acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili.

**«Ricerche industriale»** Ricerca pianificata o indagini finalizzate ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.

**«Sviluppo sperimentale»** Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati e produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Per verificare se l'attività svolta rientra tra quelle ammesse o no, occorre fare riferimento ai **criteri di qualificazione e di classificazione delle attività relative alla R&S contenuti nel Manuale di Frascati**, la cui ultima edizione è stata pubblicata dall'OECD in data 8 Ottobre 2015; (Agenzia delle Entrate risoluzione 46/E del 22 Giugno 2018).

E' stato precisato inoltre che, nella prassi, non si ha ricerca e sviluppo laddove manca il requisito di NOVITA' e di RISCHIO FINANZIARIO nonché di INSUCCESSO TECNICO.

# IL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO

## ATTIVITA' NON AMMISSIBILI

Non sono considerate ammissibili:

- le **modifiche non significative di prodotti e di processi**, quali, ad esempio, le modifiche stagionali, le modifiche di design di un prodotto, la mera sostituzione di un bene strumentale, i miglioramenti, qualitativi o quantitativi derivanti dall'utilizzo di sistemi di produzione che sono molto simili a quelli già usati;
- gli **investimenti privi del requisito d rischio finanziario**, nonché di insuccesso tecnico, che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo ( risoluzione n. 46/E del 22 giugno 2018).

**Interpello qualificatorio**

Possibilità di presentare un'istanza di interpello ex articolo 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 (*interpello qualificatorio*) all'Agenzia delle entrate che provvederà ad acquisire il parere del Ministero dello Sviluppo economico, il quale è competente ad effettuare i necessari accertamenti tecnici.

## CONDIZIONI

I criteri adottati per la individuazione e la determinazione delle spese ammissibili valgono anche per le spese dei tre esercizi precedenti al periodo di vigenza della misura agevolativa ai fini del calcolo della media (la quale, giova ribadirlo, è fissa) di riferimento;

La soglia minima di investimento pari ad € 30mila, quale condizione di accesso al beneficio, non rileva ai fini del calcolo della media di riferimento, nella quale, pertanto, assumono rilevanza anche gli investimenti di importo inferiore al detto ammontare;

E' sufficiente che la soglia di € 30mila sia raggiunta nel singolo periodo d'imposta, in relazione al quale l'impresa ha intenzione di beneficiare dell'agevolazione.

## SPESE AMMISSIBILI

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che i costi elencati dalle disposizioni normative citate sono ammissibili **indipendentemente dal trattamento contabile** e, quindi, dall'eventuale capitalizzazione degli stessi.

In sintesi sono ammissibili i seguenti costi:

- personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (purché acquisiti dall'impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo), nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti dalla normativa di riferimento, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 € al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto;
- spese relative a contratti di ricerca (extra- muros) stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

A decorrere dal periodo d'imposta 2018, **con il decreto Dignità** non sono più ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, di beni immateriali, se derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo, includendo anche le imprese collegate.

Inoltre il credito per l'acquisto dei beni immateriali è vincolato al loro utilizzo diretto ed "esclusivo" nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

## CERTIFICAZIONE

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di un revisore o di una società di revisione legale dei conti scritti nel registro dei revisori legali di cui decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che certifichi la documentazione contabile richiesta per fruire dell'agevolazione.

Spetta un contributo sotto forma di credito di imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile entro il limite massimo di 5.000 € per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione.

Le disposizioni non stabiliscono un contenuto minimo né uno schema predefinito per la predisposizione della stessa, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 16/E del 16 marzo 2016, ha precisato ,al paragrafo 7,1 che il suddetto documento può essere redatto in forma libera, ma deve contenere, in ogni caso, l'attestazione della regolarità formale della documentazione contabile e dell'effettività dei costi sostenuti.

La certificazione, che va allegata al bilancio d'esercizio, va conservata a cura dell'interessato e quindi certificata entro la data di approvazione dello stesso bilancio.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- gli obblighi documentali sussistono non solo con riferimento agli investimenti effettuati nel periodo di imposta in relazione al quale le imprese intendono fruire del beneficio ma anche con riferimento agli investimenti effettuati nei tre periodi di imposta precedenti al periodo di vigenza del medesimo ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l'ammontare del credito di imposta;
- la documentazione contabile idonea a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività dei costi sulla base dei quali è determinato il credito di imposta deve essere conservata, ex articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per cinque anni.

# LA FORMAZIONE 4.0

## CHE COS'È

Il bonus consiste in un **credito d'imposta d'importo pari al 40%** delle spese sostenute e ammissibili per la formazione finalizzata all'acquisizione di competenze nelle nuove tecnologie e nel digitale. Così come individuato nel testo del **decreto attuativo del 14 maggio 2018** pubblicato in **GU del 22 giugno 2018**, il bonus formazione 4.0 è un **incentivo fiscale con procedura automatica**, utilizzabile esclusivamente in compensazione, per alcune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal "Piano Nazionale Industria 4.0".

Le **spese ammissibili** devono essere sostenute con decorrenza a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017 e quindi, in pratica, per quelle effettuate dal 1° gennaio 2018.

L'**importo del credito d'imposta formazione 4.0** è riconosciuto nel limite massimo di **300.000 euro per ciascun beneficiario**.

# LA FORMAZIONE 4.0

## CONDIZIONI

Per dimostrare il sostenimento effettivo delle spese in formazione, sarà necessario richiedere il **rilascio di apposita certificazione al revisore legale dei conti**. Le imprese non obbligate alla revisione dovranno richiedere il rilascio di tali documenti ad una società di revisione ovvero ad un revisore legale, iscritti nella sezione A dell'apposito registro.
Alle imprese che richiedono la **certificazione ad un revisore esterno**, per le spese sostenute per adempiere all'obbligo documentale, è riconosciuto in aumento del credito d'imposta, un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro fermo restando il limite di 300.000 euro.
Secondo quanto ribadito dal decreto attuativo, inoltre, le imprese beneficiarie del credito d'imposta dovranno conservare, ai fini di controllo, una **relazione** che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle **attività di formazione svolte.**

Per le attività organizzate internamente all'impresa, la relazione dovrà essere predisposta dal dipendente partecipante in viste di docente o tutor ovvero dal responsabile aziendale delle attività di formazione.

Per le attività di formazione erogate, invece, da soggetti esterni all'impresa, la relazione dovrà essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto formatore.
Dovrà inoltre essere conservata l'ulteriore **documentazione contabile ed amministrativa** necessaria per dimostrare la corretta applicazione del beneficio nonché i registri nominativi delle attività di formazione svolte (sottoscritti da dipendenti e formatori) per le spese di personale ammissibili.
Inoltre, per quel che concerne l'indicazione del **bonus formazione 4.0** in dichiarazione dei redditi, dovranno essere indicati i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione nella dichiarazione del periodo d'imposta di sostenimento delle spese e fino al termine di fruizione del credito d'imposta, secondo le istruzioni che saranno fornite dall'Agenzia delle Entrate.

# LA FORMAZIONE 4.0

## SPESE AMMISSIBILI E ATTIVITÀ

Le **attività e spese ammissibili** sono quelle di formazione:

*"finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0".*

**Spese amissibili**

Tra le **spese ammesse**, rientra soltanto il costo aziendale riferito alle ore e giornate di formazione.
Il **costo aziendale** ai fini del calcolo della spettanza del bonus formazione 4.0 è calcolato in base alla retribuzione del lavoratore dipendente, al lordo di ritenute e contributi, ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.
Sono ammesse al credito d'imposta anche le spese relative a **personale dipendente che partecipa come tutor o docente** in attività di formazione; le spese ammissibili, in questo caso, non potranno eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
Ai sensi di quanto stabilito dal decreto di attuazione della misura, hanno diritto ad accedere al credito d'imposta tutte le **imprese residenti in Italia**, comprese le **stabili organizzazioni** ed indipendentemente dall'attività economica esercitata, regime contabile e modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

**Attività**

L'**elenco** delle attività per le quali è riconosciuto **il bonus formazione 4.0** potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni ma, per il momento, il credito d'imposta è rivolto alle seguenti tecnologie:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici.
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Tali **attività di formazione** dovranno essere disciplinate e previste da contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l'ITL competente. Inoltre dovrà essere **rilasciata a ciascun dipendente un'attestazione di partecipazione** alle attività formative agevolabili.

# RETE PICO

## PUNTI DI INNOVAZIONE COOPERATIVA

### A cosa serve

Quello delle cooperative è un mondo caratterizzato da natura peculiare, dinamiche specifiche, processi e modelli del tutto particolari. Rispetto ai quali la reazione al cambiamento imposto dai fenomeni della trasformazione digitale ed Industry 4.0, che vede una prima risposta nel piano Impresa 4.0, deve tenere in considerazione la natura dei soggetti cui si rivolge per supportarlo appieno.

Il progetto si basa su due assi di intervento inerenti il supporto alle cooperative sui temi di Innovazione, Trasformazione digitale e Impresa 4.0:

Attività di Sviluppo e Supporto. Fanno riferimento a questa categoria di attività tutte le azioni progettuali inerenti:

- servizi e consulenza;
- progetti di affiancamento;
- programmi di accelerazione;
- comunicazione.

Attività di Formazione. Fanno riferimento a questo ambito tutte le attività di formazione che saranno messe in campo tanto per incrementare il livello di competenze dei funzionari del sistema associativo quanto per supportare lo sviluppo di competenze verticali sui settori collegati ad Innovazione, Trasformazione Digitale ed Impresa 4.0 delle cooperative.

### Rete Pico 4.0: le attività specifiche

**Attività proprie dei DIH "Impresa 4.0"**

- diffusione di conoscenza su tecnologie Industria 4.0;
- mappatura della maturità digitale delle imprese;
- corsi di formazione su competenze di base ed avanzate;
- orientamento verso i Competence Center per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

# RETE PICO

**Attività specifiche del Progetto Coop 4.0**

- centro di competenza sui temi della Trasformazione Digitale ed Industry 4.0 in ambito cooperativo;
- programmi di accelerazione e supporto allo sviluppo di implementazioni basate su tecnologie orientate alla trasformazione digitale (e.g. contest, Call 4 Ideas, Project Startup, ecc...);
- supporto allo sviluppo di modelli di trasformazione digitale basati su logiche cooperative;
- sviluppo di partnership strategiche con attori di filiera;
- supporto operativo alle Attività di sviluppo del piano Coop 4.0.

## Come si compone la rete

Il progetto si basa sulla realizzazione di una Rete di Punti di Innovazione Cooperativa sviluppati attorno ad un Digital Innovation Hub Cooperativo nazionale che si articola sul territorio in Punti Erogazione dei servizi, e Centri di Eccellenza verticali, specializzati sui temi inerenti l'oggetto dell'intervento3. Più nello specifico:

Digital Innovation Hub Cooperativo: è il nodo centrale della rete. Sviluppa, i modelli, i format e gli standard che verranno adottati. Costruisce il centro servizi della rete ed articola l'attività territoriale dei Centri di Eccellenza e dei Punti di Erogazione dei servizi. Rappresenta il nodo nevralgico del sistema, verso il quale convergono le competenze di tipo trasversale, il coordinamento scientifico, il service design, la modellazione delle attività e le funzioni di tipo manageriale.

Punti di Erogazione Territoriale: sono i nodi territoriali della rete, atti all'erogazione dei servizi progettati dal Digital Innovation Hub Cooperativo e dai Centri di Eccellenza. Rappresentano i punti di contatto con l'utenza e si svilupperanno su base regionale, con un'articolazione che in specifiche circostanze arriverà a livello provinciale.

Centri di Eccellenza, sono i luoghi della rete specializzati nella progettazione e produzione di servizi, prodotti e soluzioni che saranno poi erogati attraverso i Punti di Erogazione. L'attività di ogni singolo centro di eccellenza è sviluppata in alcuni casi su filiere verticali (e.g. agrifood, turismo, trasporti, meccatronica, ecc…), in altri su servizi specifici (attività di consulenza, formazione o assistenza tecnica) che sono poi erogati attraverso la piattaforma del Digital innovation Hub ed i Punti di Erogazione Territoriali.

Tanto l'apertura dei Punti di Erogazione territoriale che dei Centri di Eccellenza sarà regolata da requisiti minimi condivisi con la rete che riguardano la dimensione infrastrutturale, quella delle competenze e la disponibilità dei punti ed investire in attività di ricerca inerente ruolo e specificità della dimensione cooperativa rispetto agli argomenti di interesse.

# RETE PICO

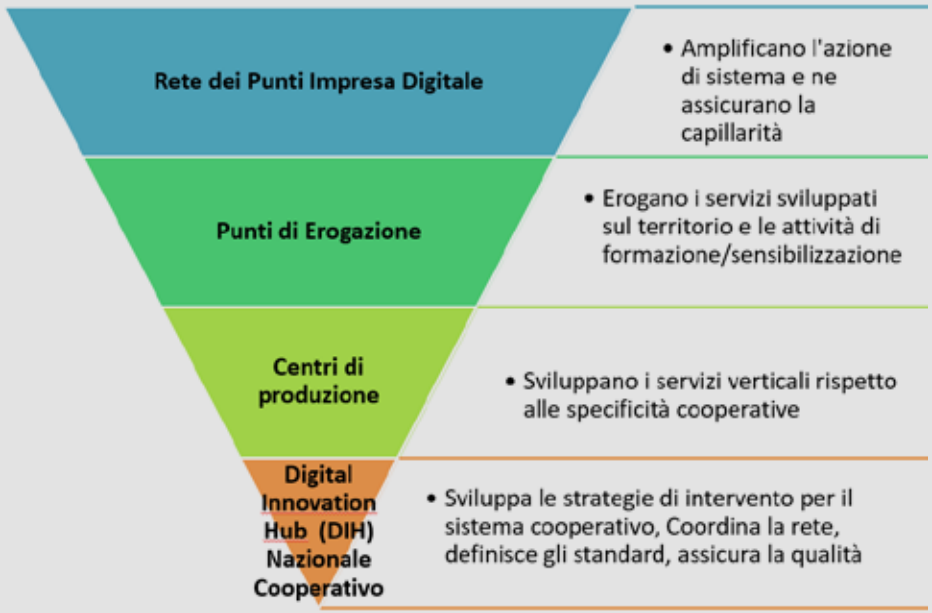


## Come si realizza

Di grande importanza nell'ambito della Rete il ruolo dei Punti Impresa Digitale sviluppati da Unioncamere, con la quale l'Alleanza delle Cooperative sta realizzando una convenzione per erogare congiuntamente alcuni servizi di base, così che la rete PICo possa vedere nel Network dei PID uno strumento operativo di primo contatto ed erogazione dei servizi di base con il mondo delle Cooperative sul territorio. Nell'ambito del progetto, quindi:

- i Punti di Erogazione Territoriale si interfacceranno con i PID che insistono sul loro territorio per l'erogazione dei servizi di base;
- il Digital Innovation Hub Cooperativo ed i Centri di Eccellenza si interfacceranno con la rete dei Competence Center Nazionali sviluppati nell'ambito di Impresa 4.0.

## Attività e servizi della Rete

La rete svilupperà le seguenti attività:

**Attività di base**
(sono le attività previste per i Digital Innovation Hub di Impresa 4.0):

- diffusione di conoscenza su tecnologie Industria 4.0;
- mappatura della maturità digitale delle imprese (in collaborazione con i PID);
- corsi di formazione su competenze tecnologice, manageriali e di processo verticali;
- orientamento verso i Competence Center per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

**Attività specifiche**
(sono le attività specifiche sviluppate in ottica cooperativa. Lo sviluppo delle attività specifiche è connotante per la Rete PICo in quanto inquadra i diversi temi oggetto dell'intervento evidenziandone le dinamiche e la dimensione cooperativa e caratterizza il ruolo della Rete PICo rispetto agli

altri attori dell'ecosistema che ruota attorno ad Impresa 4.0.

Si pensi a titolo di esempio ai Big Data Cooperativi, rispetto ai quali è necessario riflettere sulle dinamiche tecniche, economiche ed operative dei modelli di business collegati alla gestione di grandi quantità di dati la cui ownership sia condivisa tra generatori e piattaforme, in un contesto in cui gli scenari evolutivi collegati allo sviluppo di Blockchain creano modelli di potenziale disintermediazione.

Sempre rispetto all'uso di tecnologie basate su Blockchain si pensi alla sharing economy ed ai modelli di gestione del credito basati su approcci cooperativi e condivisi. Come pure – rispetto al tema dell'Agrifood – ai sistemi di gestione integrata delle filiere in cui i diversi attori divengono articolatori dei flussi e ne governano la gestione.

Per questi, come per molti altri casi, le attività specifiche sviluppate dal sistema avranno l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sugli impatti della trasformazione digitale in un contesto economico, sociale e culturale – quello delle cooperative – che sviluppa dinamiche specifiche e peculiari, che in questo momento è di fondamentale importanza approfondire per identificale e valorizzarle. L'obiettivo delle attività specifiche è proprio quello di sviluppare una linea di azione atta a modellizzare il ruolo ed il senso dei modelli d'azione cooperativi nell'era della trasformazione digitale):

- centro di competenza sui temi della Trasformazione Digitale ed Industry 4.0 in ambito cooperativo
- programmi e supporto allo sviluppo di implementazioni basate su tecnologie orientate alla trasformazione digitale attraverso programmi di affiancamento, strumenti di accelerazione, ecc… (e.g. contest, Call 4 Ideas, Project Startup, ecc…);
- supporto allo sviluppo di modelli di trasformazione digitale basati su logiche cooperative;
- sviluppo di partnership strategiche con attori di filiera.

In dettaglio, la Rete PICo erogherà i seguenti servizi:

**Consulenza**

- Digital Maturity Assessment
- Business Clinic
- Business Automation
- Progettazione bandi
- Servizi verticali

**Servizi realizzati dai Centri di Eccellenza**

- Smart Mobility
- Smart Working
- Smart Agrifood
- Digital Heritage
- …

# RETE PICO

**Formazione & Sensibilizzazione**

- Eventi
- Seminari
- Corsi in house
- Corsi a catalogo

**Facility**

- Coworking
- Digital Manifacturing

**Programmi di supporto**

- Servizi di incubazione
- Servizi di accelerazione
- Contest

I servizi saranno erogati tanto tramite la rete di punti sul territorio quanto attraverso la piattaforma digitale della quale si doterà il sistema, attraverso la quale gli utenti potranno accedere ad un sistema di e-learning, a strumenti di collaborazione e ad una piattaforma informativa sui temi oggetto dell'intervento.

un progetto di

legacoop VENETO

in partnership con

ISFID PRISMA FORMAZIONE E CONSULENZA

sportello aderente al network PID
CCIAA VE RO

punto impresa digitale

cofinanziato da

CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA ROVIGO

legacoop VENETO


**SPORTELLO PID**
Via Ulloa, 5 - 30175 Marghera - Venezia
Tel. 041 5490273 - Fax 041 5490249
sportellopid@legacoop.veneto.it